



Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Modifica del 10 febbraio 2020

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,
visto l'articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi,
ordina:*

I

L'allegato 3² dell'ordinanza del 27 agosto 2014³ che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore l'11 febbraio 2020 alle ore 18.00⁴.

¹ RS **946.231**

² Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

³ RS **946.231.176.72**

⁴ Pubblicazione urgente del 11 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

